2026/2367

27.10.2026

DECISIONE (PESC) 2026/2367 DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2026

che modifica la decisione (PESC) 2022/339, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio ([1]) istituisce lo strumento europeo per la pace (EPF) volto al finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell'Unione nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) per preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull'Unione europea (TUE). In particolare, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l'EPF deve essere utilizzato per il finanziamento di misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.

(2) Il 28 febbraio 2022, in risposta alla guerra di aggressione della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/339 ([2]), che ha istituito una misura di assistenza per il finanziamento della fornitura alle forze armate ucraine di attrezzature e forniture non concepite per l'uso letale della forza.

(3) Il 18 marzo 2024, sulla base di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza per istituire un Fondo di assistenza all'Ucraina, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/890 ([3]), che ha modificato la decisione (PESC) 2021/509 al fine di aumentare il massimale finanziario globale dell'EPF di 5 000 000 000 di EUR nel 2024 (a prezzi correnti), un importo specificamente destinato all'Ucraina, e allo scopo di garantire all'Ucraina un sostegno militare sostenibile e prevedibile.

(4) Il 26 ottobre 2026 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2026/2365 ([4]), incrementando l'importo di riferimento finanziario della misura di assistenza a norma della decisione (PESC) 2022/339 di 372 115 534,32 EUR arrivando a 752 115 534,32 EUR. Alla luce della guerra di aggressione in corso della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, tale importo di riferimento finanziario dovrebbe essere aumentato di ulteriori 420 940 000,00 EUR a titolo del Fondo di assistenza all'Ucraina per coprire il finanziamento della fornitura alle forze armate ucraine di attrezzature e forniture non concepite per l'uso letale della forza, quali dispositivi di protezione individuale, kit di pronto soccorso e carburante, anche per la copertura delle richieste di rimborso esistenti comunicate alla cellula di coordinamento dello Stato maggiore dell'Unione europea prima del 18 marzo 2024, data di istituzione del Fondo di assistenza all'Ucraina, e fino al 15 novembre 2024.

([1]) Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/509/oj).

([2]) Decisione (PESC) 2022/339 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine (GU L 61 del 28.2.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/339/oj).

([3]) Decisione (PESC) 2024/890 del Consiglio, del 18 marzo 2024, che modifica la decisione (PESC) 2021/509, che istituisce uno strumento europeo per la pace (GU L, 2024/890, 19.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/890/oj).

([4]) Decisione (PESC) 2026/2365 del Consiglio, del 26 ottobre 2026, che modifica la decisione (PESC) 2022/339, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine (GU L, 2026/2365, 27.10.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/2365/oj).

(5) Il 21 maggio 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/1470 ([5]), che ha modificato la decisione 2014/512/PESC ([6]) al fine di prevedere che i depositari centrali di titoli che detengono attività e riserve per un valore complessivo superiore a 1 000 000 EUR siano tenuti a versare un contributo finanziario pari al 99,7 % degli utili netti straordinari derivanti dal blocco di beni russi accumulati dal 15 febbraio 2024. Tale decisione prevede che una percentuale specifica degli importi del contributo finanziario versato all'Unione, da riesaminare annualmente, debba essere utilizzata per sostenere l'Ucraina attraverso l'EPF.

(6) Il 21 maggio 2024 il Consiglio ha altresì adottato la decisione (PESC) 2024/1471 ([7]), sull'assegnazione degli importi del contributo finanziario versato all'EPF a norma della decisione (PESC) 2024/1470. Tale decisione specifica che gli importi assegnati all'EPF a norma della decisione 2024/1470 devono essere destinati a misure di assistenza per la fornitura di sostegno militare alle forze armate ucraine e che l'assegnazione degli importi ricevuti tra le misure di assistenza deve essere determinata e revisionata periodicamente dal comitato dello strumento istituito a norma della decisione (PESC) 2021/509 conformemente a un orientamento strategico ad hoc fornito dal comitato politico e di sicurezza conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509. La presente misura di assistenza dovrebbe rimanere disponibile per le future assegnazioni degli importi ricevuti.

(7) Eccezionalmente, a norma dell'articolo 73, paragrafo 10, della decisione (PESC) 2021/509, qualora uno Stato membro abbia formulato una dichiarazione formale a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, TUE e si sia astenuto dall'adottare una misura di assistenza da finanziare con l'importo destinato di cui all'articolo 73, paragrafo 10, primo comma, della decisione (PESC) 2021/509, detto Stato membro non contribuisce ai costi della misura di assistenza.

(8) Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ([8]), e conformemente alle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF.

(9) Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario.

(10) È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/339,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2022/339 è così modificata:

1) all'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La durata della misura di assistenza è di 82 mesi dall'adozione della presente decisione.»;

([5]) Decisione (PESC) 2024/1470 del Consiglio, del 21 maggio 2024, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L, 2024/1470, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1470/oj).

([6]) Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/512/oj).

([7]) Decisione (PESC) 2024/1471 del Consiglio, del 21 maggio 2024, sull'assegnazione degli importi del contributo finanziario versato allo strumento europeo per la pace a norma della decisione (PESC) 2024/1470 (GU L, 2024/1471, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1471/oj).

([8]) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99, ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2008/944/oj).

2) l'articolo 2 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 1 173 055 534,32 EUR.»;

b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Conformemente all'articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l'amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi fino a 1 173 055 534,32 EUR a seguito dell'adozione della presente decisione. I fondi richiesti dall'amministratore delle misure di assistenza sono utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nei relativi bilanci rettificativi e annuali corrispondenti alla misura di assistenza.

4. Le spese relative all'attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1º gennaio 2022 e fino al 15 novembre 2024. Fatta salva la spesa supplementare che potrebbe essere finanziata nell'ambito della presente misura di assistenza con i contributi supplementari messi a disposizione dagli Stati membri che si sono astenuti da una misura di assistenza a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2021/509, l'importo di riferimento finanziario è utilizzato come segue:

a) l'importo massimo delle spese ammissibili sostenute prima dell'11 marzo 2022 è fissato a 50 000 000 EUR;

b) l'importo massimo ammissibile per il periodo compreso tra l'11 marzo 2022 e il 20 luglio 2022 è fissato a 110 000 000 EUR;

c) l'importo massimo ammissibile per il periodo compreso tra il 21 luglio 2022 e il 20 novembre 2022 è fissato a 20 000 000 EUR;

d) l'importo massimo ammissibile per il periodo compreso tra il 21 novembre 2022 e il 28 febbraio 2023 è fissato a 200 000 000 EUR;

e) l'importo massimo ammissibile per il periodo compreso tra il 1º marzo 2023 e il 31 maggio 2023 è fissato a 103 450 411,87 EUR;

f) l'importo massimo ammissibile per il periodo compreso tra il 1º giugno 2023 e il 15 febbraio 2024 è fissato a 372 115 534,32 EUR;

g) l'importo massimo di 420 940 000,00 EUR è ammissibile per il periodo dal 16 febbraio 2024 al 15 novembre 2024;

h) le spese relative alla manutenzione e alla riparazione sono ammissibili a decorrere dal 17 ottobre 2022 e le spese relative all'adattamento sono ammissibili a decorrere dal 2 febbraio 2023.»;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Fatto salvo l'esaurimento degli importi di cui al paragrafo 4 del presente articolo e fatta salva la durata stabilita all'articolo 1, paragrafo 4, della presente decisione, la presente misura di assistenza rimane disponibile per l'assegnazione degli importi ricevuti dall'EPF a norma dell'articolo 1 bis, paragrafo 11, della decisione (PESC) 2014/512 del Consiglio (*).

(*) Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/512/oj).».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2026

Per il Consiglio

Il presidente

M. HEYDON